



COMUNE DI BIVONGI

89040- Città Metropolitana di Reggio Calabria

Cod. Fisc. 81000470807 Part.I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
50/2016

Approvato con deliberazione G.M. n. 02 del 15/01/2020

INDICE

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Art. 2 – Campo di applicazione

Art. 3 – Costituzione ed accantonamento

Art. 4 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

Art. 5 – Termini per le prestazioni

Art. 6 – Fondo per l'innovazione

Art. 7 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Art. 8 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

Art. 9 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

Art. 10 - Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

Art. 11 – Riduzione delle risorse finanziarie

Art. 12 – Assicurazioni

Art. 13– Ore di lavoro straordinario

Art. 14 - Disposizioni varie

Articolo 15 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 1 – Obiettivi e Finalità

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 di seguito denominato "Codice" e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale del Comune di Bivongi esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ovvero necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del Codice è costituito da una percentuale dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro, servizio e fornitura graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del Responsabile Unico del Procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113 comma 1 del Codice nonché tra i loro collaboratori (art. 113 comma 3 primo periodo).

Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti di cui all'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi e forniture.

Art. 3 – Costituzione ed accantonamento

L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura comprensivi degli oneri della sicurezza ed al netto dell'I.V.A.

La percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 3 è calcolato attraverso un sistema progressivo di scaglioni così strutturato:

OPERE O LAVORI	PERCENTUALE APPLICATA
PER IMPORTI A BASE DI GARA PARI OD INFERIORI AD EURO 1 MILIONE	2%
PER IMPORTI A BASE DI GARA PARI SUPERIORE AD EURO 1 MILIONE SINO ALL'IMPORTO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DEL CONTRATTO	1,80%
PER IMPORTI A BASE DI GARA PARI SUPERIORE ALL'IMPORTO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DEL CONTRATTO SINO AD EURO 10 MILIONI	1,50%
PER IMPORTI A BASE DI GARA SUPERIORI AD EURO 10 MILIONI	1,30%

SERVIZI E FORNITURE	PERCENTUALE APPLICATA
PER IMPORTI A BASE DI GARA PARI OD INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DEL CONTRATTO	2%
PER IMPORTI A BASE DI GARA SUPERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DEL CONTRATTO	1,80%

L'importo verrà così suddiviso:

- l'80 % (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali mentre è esclusa l'I.R.A.P.
- Il 20% (venti per cento) del fondo, come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 del Codice come precisato all'art. 6.

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

TABELLA 1: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI		
1	Programmazione della spesa per investimenti mediante redazione ed aggiornamento del programma triennale dei LL.PP. (art. 21 Codice Contratti):	5%
2	Valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione): 2% per la verifica e 4% per la validazione	6%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti: (di cui 3% per le procedure di gara e 3% per la fase esecutiva dei contratti):	6%
4	Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: (di cui 25% per la fase progettuale e 15% per la fase esecutiva)	65 %
5	Direttore dei lavori e suoi collaboratori compreso CSE:	13%
6	Collaudo tecnico amministrativo o CRE e collaudo statico: (di cui 4 % per il collaudo tecnico amministr. o CRE e 2% per il collaudo statico)	5%
	TOTALE =	100%

PER SERVIZI E FORNITURE	
Predisposizione e controllo degli atti di gara e loro verifica e/o attività di acquisto Mepa o equivalenti	20,00%
Responsabile Unico del Procedimento	45,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto	20,00%
Verifica di conformità	5,00%
Collaboratori	10,00%
TOTALE	100,00%

Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi ed individuazione del personale

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile del Servizio garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse.

L'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta e personale (firma provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte della percentuale, ad essi spettante, in maniera proporzionale all'attività specifica per la quale sia stata svolta collaborazione. A discrezione del Responsabile del Procedimento, per specifiche esigenze, è possibile procedere ad una diversa ripartizione della percentuale competente ai collaboratori, purché non venga superata la quota massima ad essi attribuibile ai sensi del presente regolamento.

Qualora per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso) il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina di norma la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a persona esterno all'organico dell'amministrazione medesima ovvero prive del predetto accertamento determinano economia di spesa.

Art. 5 – Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, il cronoprogramma ovvero i termini entro i quali devono essere eseguiti le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione appaltante. I termini per la direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati dall'esecuzione delle prestazioni.

Art. 6 - Fondo per l'innovazione

Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997.

Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti calcolate con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 7 – Personale partecipante alla ripartizione del Fondo

Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 1.

I Responsabili del Procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, fanno riferimento al Responsabile del Servizio di appartenenza affinché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a carico dalla legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 8 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. A tale riguardo dovrà essere acquisita una relazione, anche informale, resa dal Responsabile del Procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

2. Per gli appalti di servizi pluriennali la quota destinata alla direzione dell'esecuzione del contratto verrà erogata con acconti annuali.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economia di spesa.

4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con apposito atto dal dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, per ciascuna delle attività specifiche definitivamente concluse.

2. La liquidazione delle quote relative alla fase esecutiva e di RUP vengono liquidate in due momenti:

a. 50% all'aggiudicazione dell'appalto;

b. 50% all'ultimazione e al collaudo dell'opera, servizio o fornitura.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non

possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 10 - Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del Procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente/responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

Art. 11 – Riduzione delle risorse finanziarie.

Il Responsabile del Servizio, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuto da parte del personale incaricato delle specifiche attività.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il dirigente verifica il sussistere di tale presupposto e ne dà conto nell'istruttoria dell'atto.

L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 12 – Assicurazioni

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, che al comma 4 stabilisce che "sono a carico della Stazione Appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

Art. 13 – Ore di lavoro straordinario

Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile del Servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal Responsabile Unico del Procedimento per il rispetto della tempistica di cui all'art. 5, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.

Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

Art. 14 - Disposizioni varie

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Articolo 15 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce il precedente approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 20.07.2015, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di approvazione ed è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Bivongi.

Il presente regolamento non ha effetto retroattivo. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valide le seguenti norme:

1. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le norme del presente regolamento si intendono modificate da qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 526 della Legge 205/2017, che ha introdotto il comma 5-bis all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
